

# **TI\_GERICHTE INC.2000.9503 vom 9. August 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-08-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2000.9503](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.9503)

FR: TI\_GERICHTE INC.2000.9503 du 9 août 2000

IT: TI\_GERICHTE INC.2000.9503 del 9 agosto 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

### **E. 2**

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_, e relativi a un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui ammesso avanti agli inquirenti (v., ad es., il già citato verbale di notifica dell'arresto, e soprattutto l'esauritivo verbale MP di conferma 7 luglio 2000, ore 16.15 [inc. MP, verbali MP doc. \_]).

### **E. 3**

Ritenuto come il magistrato inquirente, a sostegno del proprio preavviso negativo, non si appelli né all'esistenza di ulteriori necessità d'inchiesta né al pericolo di recidiva, l'unico elemento di giudizio che possa concretizzare il concetto di "preminenti motivi di interesse pubblico" esatti all'art. 95 cpv. 2 CPP è quello di un pericolo di fuga. a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l'accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l'assenza di un domicilio fisso, la sua

professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione). b) Nell'evenienza specifica, per stessa ammissione del magistrato inquirente non sussistono elementi di giudizio tali da far ritenere che \_\_\_\_\_ possa decidere di darsi alla macchia: cittadino svizzero qui domiciliato, con affetti in loco e senza poli alternativi di interesse all'estero, non ha mai manifestato – e neppure lasciato intendere – l'intenzione di sottrarsi alla giustizia. È tuttavia vero che, vista l'entità del suo delinquere, non si può ragionevolmente escludere, a suo carico, la pronuncia di una pena detentiva da espiare: e ciò potrebbe rappresentare, in astratto, movente di fuga. A ragione, dunque, il Procuratore Pubblico ha auspicato, in via eventuale, che nei confronti dell'accusato istante vengano ordinate, in caso di rilascio, adeguate misure sostitutive.

#### **E. 4**

a) Resta il discorso della proporzionalità di un eventuale mantenimento della carcerazione preventiva. A mente del magistrato inquirente, tale mantenimento sarebbe giustificato già solo per il fatto che essa sfocerà in una “ certa [...] condanna ad una pena da espiare di non corta durata ” (preavviso negativo, cit., p. 2). L'accusato istante, invece, ritiene che il requisito della proporzionalità, di per se stante, non sia sufficiente. b) Ha indubbiamente ragione la difesa. Come ben emerge dal testo di legge, la carcerazione preventiva di un accusato persegue preminenti motivi di interesse pubblico, esemplificati nei pericoli di fuga e di recidiva, nonché nei bisogni dell'istruzione (art. 95 cpv. 2 CPP). La proporzionalità della detenzione preventiva è unicamente un requisito negativo, nel senso che una detenzione preventiva poggiante su uno dei presupposti scaturenti dal pubblico interesse può essere negata o revocata qualora rappresentasse misura sproporzionata – sproporzionata sia con riferimento alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la stesura e l'inoltro dell'atto d'accusa nonché per la celebrazione del pubblico dibattimento. Il requisito della proporzionalità, in altre parole, è un mero freno d'emergenza, con il quale si intende evitare una detenzione preventiva che potrebbe eccedere la pena effettivamente pronunciata (e la cui entità è sempre di oltremodo difficile previsione), o comunque una detenzione che, seppur legittimata dall'esistenza di preminenti motivi di pubblico interesse, non trovi giustificazione nell'effettiva gravità del reato inquisito. In nessun caso essa può essere addotta quale motivo unico per una detenzione preventiva (così anche Rusca/Salmina/Verda , Commento del CPP ticinese, Lugano 1997, nota 5 ad art. 102 CPP, citato a ragione anche dalla difesa): venendo a cadere gli specifici motivi di interesse pubblico, consistenti essenzialmente nell'interesse dello Stato a che reati vengano istruiti e portati a giudizio avanti alle competenti corti di merito, una privazione della libertà troverà giustificazione penale soltanto a seguito di condanna – ma allora, evidentemente, quale pena o misura.

#### **E. 5**

In conclusione, l'istanza in discussione deve essere accolta, con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese. \* \* \* Per i quali motivi, visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP d e c i d e : 1. L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 2/3 agosto 2000 da \_\_\_\_\_ è accolta, e l'accusato istante è posto immediatamente in libertà provvisoria. § È mantenuto il sequestro dei documenti di

legittimazione dell'accusato. §§ All'accusato è fatto obbligo di presentarsi settimanalmente al più vicino posto di polizia. I dettagli verranno stabiliti dal Procuratore Pubblico. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. \_\_\_\_\_, per sé e per l'accusato \_\_\_\_\_, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente; - Procuratore Pubblico dott. \_\_\_\_\_, con l'inc. 1140/2000/RI di ritorno, con copia delle osservazioni dell'accusato istante e per immediata esecuzione ; - SEPEM e Direzione del PCT, per conoscenza. giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.